



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Ambito Territoriale per la Provincia di Crotone

ISTITUTO COMPRENSIVO "MORO-LAMANNA"

Via Petrarizzo – 88838 MESORACA (KR)

Tel. 0962 614640

Cod. Mecc. KRIC827001 - C.F. 91022800790 - Cod. Univoco UFLZ8G

e-mail: kric827001@istruzione.it pec: kric827001@pec.istruzione.it web: www.icmorolamanna.edu.it



A tutti i Docenti
Al Personale A.T.A.
Ai genitori degli alunni
Al sito web

Oggetto: D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.- GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022.

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza si trasmette il **Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24**: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Le misure in esso contenute si applicano in ambito scolastico a far data dal 31 marzo 2022.

In attesa dell'emanazione di note esplicative, si rinvia alla pagina del Ministero dell'Istruzione "Scuola, in Gazzetta Ufficiale il decreto con le regole sulla gestione dei contagi dopo la fine dello stato di emergenza" e si allega la sintesi dei contenuti in essa presente.

Si rammentano le regole generali di sicurezza in ambito scolastico, contenute nel Decreto legge:

- **Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico** (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La **mascherina va indossata** anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici **(di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022)**.
La **mascherina non va indossata** durante le attività sportive;
- **È raccomandato il rispetto della distanza** di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali - logistiche degli edifici non lo consentano;
- **Resta fermo**, in ogni caso, **il divieto di accedere** o permanere nei locali scolastici **se si è positivi** al COVID -19 **o se si presenta una sintomatologia** respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°;

- Sarà possibile **svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione**, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
- Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche esibendo il **cosiddetto GREEN PASS 'BASE'** (vaccinazione, guarigione o test);
- **Gestione dei casi di positività**
 - In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/classe, **le attività proseguono in presenza** e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, **è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
 - In **caso di comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
- **La DAD**
 - Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, in isolamento per infezione da COVID-19, **possono seguire l'attività scolastica** nella modalità della **didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie** accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. **La riammissione in classe** è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un **test antigenico** rapido o molecolare con esito **negativo**.
- **Obbligo vaccinale del personale**
 - **Fino al 15 giugno** resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il **personale docente ed educativo** sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *"l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale"*. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Antonietta Ferrazzo
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Si allega:

- Decreto Legge 24 del 24/03/2022
- Nota MI Prot. 0000410 del 29/03/2022